

REGOLAMENTO (CE) N. 2356/96 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 1996
che fissa i tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2308/96 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3813/92, il tasso di conversione agricolo di una moneta è modificato, a meno che non entrino in gioco periodi di conferma, quando il divario monetario con il tasso rappresentativo di mercato supera determinati livelli;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato sono stabiliti in funzione del periodo di riferimento di base o, se del caso, dei periodi di conferma, fissati conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 ⁽⁵⁾; che il paragrafo 2 dell'articolo 2 prevede che, qualora il valore assoluto della differenza tra i divari monetari di due Stati membri, calcolati in funzione della media dei tassi dell'ecu di tre giorni di quotazione consecutivi, superi sei punti, i tassi rappresentativi di mercato sono adattati in base ai suddetti tre giorni;

considerando che, in base ai tassi di cambio constatati dal 1° al 10 dicembre 1996, è necessario fissare un nuovo tasso di conversione agricolo per il franco belga, il marco tedesco, il fiorino olandese e lo scellino austriaco;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, un tasso di conversione agricolo fissato in anticipo deve essere adattato qualora il divario con il tasso di conversione in vigore al momento in cui si verifica il tasso generatore dell'importo considerato supera quattro punti; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso vigente fino ad ottenere un divario di quattro punti con questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo prefissato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato I.

Articolo 2

Nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione agricolo prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata, indicato nell'allegato II:

- tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso prefissato, oppure
- tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefissato.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 2308/96 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore l'11 dicembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 311 del 30. 11. 1996, pag. 54.

⁽⁴⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁵⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.